



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Sezione Tecnico Amministrativa Operativa

Piazza Castello n. 18 – 92031 Lampedusa (AG) – Tel/fax 0922970141 – Mail: uclampedusa@mit.gov.it
P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

ORDINANZA

“Regolamento per l'individuazione e la disciplina dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti di Lampedusa e Linosa”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm. e ii.;

VISTO il decreto 31.03.1995 n. 585 del Ministero dei trasporti e della Navigazione, con cui è stato adottato il “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali”;

VISTO il decreto 06.02.2001 n. 132 del Ministero dei trasporti e della navigazione con il quale è stato adottato il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94;

VISTO l'art. 2 del D.M. n. 132/2001, che definisce i servizi portuali quali attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali;

VISTO l'art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione possa riguardare lo svolgimento di operazioni portuali oppure di uno o più servizi portuali, da individuare nell'autorizzazione stessa;

VISTA la circolare SERIE VI, n. 32 del 05.01.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la nota n. DEM/3/1940 in data 31.07.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che fornisce direttive e chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 132 del 06/02/2001;

VISTO il Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza 10/2007 in data 10.04.2007 e ss.mm.ii.;

VISTI i verbali di commissione consultiva in data 31.03.2026 e 22.04.2026, nei quali sono stati raccolti e verbalizzati le diverse posizioni espresse dai componenti in ordine alla qualificazione del rizzaggio e del derizzaggio;

CONSIDERATO che l'art. 16 della legge n. 84/1994 impone che i servizi portuali ammessi siano individuati mediante specifica regolamentazione dell'Autorità competente;

CONSIDERATO che il D.M. n. 132/2001 impone che l'individuazione dei servizi portuali avvenga in conformità a criteri di specialità, complementarità e accessorietà rispetto al ciclo delle operazioni portuali;

CONSIDERATO che la regolazione dei servizi portuali nei porti di Lampedusa e Linosa richiede uniformità di disciplina con i porti di interfaccia dei collegamenti marittimi, nonché chiarezza in ordine al regime autorizzatorio applicabile agli operatori economici interessati;

CONSIDERATO che appare pertanto necessario adottare una disciplina generale che individui i servizi portuali ammessi, ne definisca il regime autorizzatorio e precisi i criteri di esercizio, anche in relazione ai profili di sicurezza, coordinamento operativo e vigilanza;

ORDINA

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, l'individuazione e l'esercizio dei servizi portuali nei porti di Lampedusa e Linosa.

Restano fermo le disposizioni di legge e di regolamento in materia di operazioni portuali, sicurezza della navigazione, sicurezza del lavoro, polizia portuale e demanio marittimo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza:
 - per **operazioni portuali** si intendono il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994;
 - per **servizi portuali** si intendono le attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 132/2001;
 - per **autoproduzione** si intende la modalità di svolgimento delle operazioni o dei servizi portuali da parte dei soggetti legittimati, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e previa autorizzazione dell'Autorità competente, ove richiesta.

Art. 3

Servizi portuali ammessi

1. Nei porti di Lampedusa e Linosa sono individuati come servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 e del D.M. n. 132/2001, le seguenti attività:
 - Pesatura merce: misurazione o verifica del peso delle merci da imbarcare o sbarcare con l'ausilio di pese o di altri sistemi simili;
 - Smarcatura, conteggio e cernita merce: registrazione delle merci da imbarcare o sbarcare; individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata; individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore;
 - Pulizia merci e ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce da imbarcare o sbarcare, prima della consegna, mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive e di sistemazione colli, pacchi, pallets, etcc....;
 - Controllo merceologico: attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti in correlazione alle operazioni portuali, ad esclusione delle verifiche ed accertamenti da parte di compagnie assicuratrici, enti tecnici od altre istituzioni preposte a tali attività;
 - Rizzaggio, derizzaggio o taccaggio: definite come attività svolte al fine di fissare e bloccare gli autoveicoli e mezzi gommati da imbarcare o sbarcare con rizze, tornichetti, catene, cinghie, tacchi, etcc... ed attività inverse, escluse le autovetture al seguito passeggeri;
 - Fissaggio o fardaggio delle merci: definite come attività svolte al fine di fissare il carico delle merci con spessori, blocchi od altri sistemi simili ed attività inverse;
 - ogni altra prestazione specialistica che, con successivo provvedimento dell'Autorità marittima, venga riconosciuta come complementare e accessoria al ciclo delle operazioni portuali, in conformità ai criteri del D.M. n. 132/2001.
2. L'inclusione di una attività tra i servizi portuali non ne esclude la sottoposizione integrale al regime autorizzatorio di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994.

Art. 4

Regime autorizzatorio

1. L'esercizio dei servizi portuali di cui alla presente ordinanza, per conto proprio o di terzi, è soggetto a preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994.
2. L'autorizzazione può avere ad oggetto uno o più servizi portuali specificamente individuati nel titolo autorizzatorio.
3. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, professionali, economico-finanziari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza.
4. Le imprese autorizzate ai servizi portuali sono iscritte in apposito registro, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994.

Art. 5
Requisiti e istruttoria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare:
 - adeguata capacità organizzativa e professionale in relazione ai servizi richiesti;
 - disponibilità di personale formato e idoneo;
 - disponibilità di mezzi, attrezzature e procedure operative adeguate;
 - copertura assicurativa e garanzie richieste dalla normativa vigente;
 - sostenibilità economico-finanziaria dell'attività;
 - conformità delle modalità di esercizio ai requisiti di sicurezza del lavoro, sicurezza della navigazione e coordinamento con gli altri operatori portuali.
2. L'Autorità marittima può richiedere documentazione integrativa, prescrivere condizioni particolari e subordinare l'efficacia del titolo autorizzatorio all'adozione di specifiche misure organizzative e di sicurezza.

Art. 6
Numero massimo di autorizzazioni

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per i servizi portuali di cui alla presente ordinanza è determinato con separato provvedimento dell'Autorità marittima, sentita la Commissione consultiva locale, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando comunque il massimo della concorrenza nel settore ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge n. 84/1994.

Art. 7
Obblighi degli autorizzati

1. I soggetti autorizzati sono tenuti:
 - A svolgere i servizi nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima;
 - A comunicare le tariffe praticate, ove dovute ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994;
 - a garantire il coordinamento operativo con gli altri soggetti presenti nel porto;
 - a rispettare le prescrizioni in materia di safety, security, polizia portuale e lavoro portuale.

Art. 8
Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola> nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Flavio VERDE

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del C.A.D.)

<i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> FLAVIO VERDE
<i>In Data/On Date:</i> lunedì 25 maggio 2026 13:15:57